



ATTO N. DD 4213

DEL 17/08/2022

Rep. di struttura DD-UA3 N. 900

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 45 dir 03 della "Valle Sacra" tra le prog. km 0+020 e km. 0+415 in Comune di Colletterto Castelnuovo (TO). Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere. (Prat. 106133 – Percorrenza Rete Fibra Ottica - Infratel -Site S.p.a.-)

Premesso che:

- La Ditta S.I.T.E. S.P.A. Via Cravero, 17/3 - 10088 Volpiano – TO con mail del 12/08/2022 ha richiesto specifico provvedimento volto a disciplinare la circolazione stradale nell'area a cantiere sulla S.P. 45 dir 03 della "Valle Sacra" tra le prog. km 0+020 e km. 0+415 in Comune di Colletterto Castelnuovo (TO) , dal giorno 01/09/2022 al 02/09/2022 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 (esclusi giorni festivi e prefestivi) mediante l'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità di 30 km/h ed al divieto di sorpasso;
- La Citta' Metropolitana di Torino con Prat. 106133 ha rilasciato autorizzazione per i lavori citati.

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, **alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere, con limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso per tutti i veicoli, istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico**, lungo la sp 45 dir 03 della "Valle Sacra" tra le prog. km 0+020 e km. 0+415 in Comune di Colletterto Castelnuovo (TO), dal giorno 01/09/2022 al 02/09/2022 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 3 geom. Flavio GIAI MINIET .

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;



- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

di ordinare la **regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere, con limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso per tutti i veicoli, istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico** lungo la sp 45 dir 03 della "Valle Sacra" tra le prog. km 0+020 e km. 0+415 in Comune di Colletterto Castelnuovo (TO), dal giorno 01/09/2022 al 02/09/2022 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Nel corso delle lavorazioni potrà essere necessaria chiusura della strada per intervalli di trenta minuti.

- il committente: OPEN FIBER S.P.A. referente sig. Fabio RICHIARDI Tel. 3388311126 e Sig. Antonio BROGNARA Tel. 3476333665;
- l'impresa appaltatrice: Ditta S.I.T.E. S.P.A. Via Cravero, 17/3 - 10088 Volpiano - TO - ;
- il Direttore dei Lavori: Ing. STAHIE VLAD MIHAI;
- il C.S.E.: Arch. William ROMANO;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti



dal D.M. 22/01/2019.

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116- 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 17/08/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Claudio Schiari per Matteo Tizzani